

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRE



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)**

DISCIPLINARE DI GARA PER

**CONTRATTO MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI,
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI E DEI SUOI TESSERATI E
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI TESSERATI**

C.I.G. 7284835404

SOMMARIO

PARTE I	NORME GENERALI
1	Denominazione indirizzi e punti di contatto
2	Descrizione dell'appalto
3	Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
4	Valore dell'appalto
5	Durata del contratto
PARTE II	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6	Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione
7	RTI – Coassicurazione e Consorzi
8	Avvalimento
9	Modalità di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
10	Richieste di informazioni e chiarimenti
PARTE III	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA
11	Termini e modalità di presentazione dell'offerta
12	Soccorso Istruttorio
13	Sottoscrizione della documentazione
PARTE IV	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
14	Criteri di valutazione delle offerte
15	Modalità di espletamento della gara
16	Aggiudicazione
17	Esecuzione del contratto
18	Altre informazioni
19	Trattamento dei dati personali
20	Spese di Pubblicità

PARTE I – NORME GENERALI

1 - DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI DI CONTATTO:

Stazione appaltante: Federazione italiana Sport Equestri, Viale Tiziano, 74, 00196 ROMA (RM)

Codice fiscale 97015720580; partita iva 02151981004

Indirizzo internet www.fise.it.

Di seguito denominata F.I.S.E. o Contraente

Responsabile del Procedimento: Simone Perillo

Telefono: +39.0683668470;

posta elettronica: segretario.generale@fise.it

posta certificata: segreteria.fise@legalmail.it

2 - DESCRIZIONE APPALTO

Appalto di servizio. Categoria del servizio: 6

nomenclatura CPC-CPV 66510000

C.I.G. 7284835404

Lotto Unico: Polizza Assicurativa Multirischi Infortuni, RCT/O e RC Professionale

Le condizioni specifiche di assicurazione del contratto oggetto del presente appalto sono esclusivamente quelle indicate nel Capitolato Speciale di Polizza allegato al presente disciplinare.

3 - TIPO DI PROCEDURA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente disciplinare regola una gara d'appalto a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'OEPV "miglior rapporto qualità/prezzo", ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, indetta dalla F.I.S.E., con le modalità ed alle condizioni tutte specificate nel Bando di Gara, nel Capitolato Tecnico, nel presente Disciplinare di Gara e negli atti indicati come loro allegati.

Il premio annuale indicato nel successivo art. 4 costituisce base d'asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto ammesse esclusivamente offerte in ribasso rispetto al premio posto a base d'asta, e le eventuali offerte al rialzo saranno escluse.

Sono ammesse varianti al "capitolato di gara" esclusivamente nei termini di cui al successivo art. "14 – Criteri di valutazione delle offerte" al punto "A) Merito Tecnico" del presente Disciplinare di Gara.

La documentazione integrale di gara è disponibile su sito www.fise.it, nella apposita sezione dedicata ai bandi di gara.

4 - VALORE DELL'APPALTO

Il premio posto a base d'asta è il seguente:

- Premio annuo lordo a base d'asta: € 1.615.000,00
- Premio complessivo lordo a base d'asta per tutta la durata dell'appalto, prevista al massimo in 3 anni e 6 mesi: € 5.652.500,00.

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 co.3 del D. Lgs.81/2008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2017 (o dalla successiva data che verrà indicata dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione) e durata triennale, con scadenza alle ore 24,00 della fine del terzo anno successivo alla data iniziale di cui sopra. Ove l'inizio avrà data il 31.12.2017 la scadenza sarà quindi alle ore 24,00 del 31.12. 2020.

- È facoltà della Contraente, alla scadenza del triennio di durata del contratto, richiedere all'Aggiudicatario la proroga del contratto fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova gara per il servizio di copertura assicurativa della F.I.S.E. e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che opererà alle condizioni economiche e normative vigenti sulla base del capitolato all'atto della richiesta.

La Società aggiudicataria si impegna a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle ore 24,00 delle date di effetto sopra indicate, ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del contratto.

PARTE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 47 e 48, ovvero soggetti in coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del Cod. civ., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, e comunque in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Al fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D. Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e compilare il documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Requisiti di Idoneità Professionale

- Iscrizione nel registro della competente C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto della presente procedura o, per i cittadini di altro Stato membro, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le modalità vigenti nello stato di residenza;
- Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all'esercizio dell'assicurazione nei rami oggetto della presente procedura.

I suddetti requisiti, in caso di operatore economico con identità plurisoggettiva (ad es.: RTI, coassicurazione, consorzio) dovranno essere posseduti da ogni soggetto componente.

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

Il Concorrente deve produrre in sede di gara n. 2 (due) dichiarazioni rilasciate da Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 a dimostrazione della adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto.

Le suddette dichiarazioni bancarie, in caso di operatore economico con identità plurisoggettiva (ad es.: RTI, coassicurazione, consorzio), dovranno essere prodotte da ogni soggetto componente.

Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

Il Concorrente dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) dovrà aver realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi assicurativi non inferiore a:

- ✓ Ramo INFORTUNI € 30.000.000,00
- ✓ Ramo R.C.G. € 10.000.000,00

I suddetti requisiti, in caso di operatore economico con identità plurisoggettiva (ad es.: RTI, coassicurazione, consorzio) dovrà essere posseduto dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20% e, comunque, in proporzione alla propria quota di partecipazione al rischio.

7 - RTI – COASSICURAZIONE e CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20%. Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo (RTI), Coassicurazione o di Consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio nella misura minima del 50%.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio. Ai sensi degli art. 45 e 48 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi in relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

N.B.: In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente dovrà inserire nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" la documentazione prevista ed indicata all'art.89 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

9 - MODALITÀ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti in capo ai partecipanti alla procedura avverrà mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS gestito dall'ANAC.

Pertanto ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVC Pass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di

assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVC Pass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

10 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.fise@legalmail.it.

Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è fissato alle ore 12,00 del 18.12.2017.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 20.12.2017.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.fise.it, nell'apposita sezione dedicata alla gara.

PARTE III – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

11 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, con qualunque mezzo, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 DICEMBRE 2017** al seguente indirizzo

**Federazione italiana Sport Equestri
Viale Tiziano, 74– 00196 ROMA (RM)**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo F.I.S.E., con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della F.I.S.E. ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico contenente la documentazione di seguito indicata dovrà essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura, e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- ✓ ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica e PEC del Concorrente (in caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese) sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i partecipanti);
- ✓ dicitura “NON APRIRE - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI F.I.S.E.”

Il plico sopra citato dovrà contenere le seguenti buste distinte, il cui contenuto è descritto nel prosieguo del presente documento, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e

sigillata mediante l'apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria.

Su ciascuna busta dovrà essere riportata l'indicazione del Concorrente nonché la dicitura relativa al proprio contenuto, come di seguito indicato:

- ✓ BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ✓ BUSTA B – OFFERTA TECNICA
- ✓ BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno di tale busta, chiusa e sigillata mediante l'apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura, dovranno essere inseriti, a pena di esclusione (a meno che non sia diversamente prescritto) i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione, redatta conformemente all'allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito dei relativi poteri; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito o imprese in coassicurazione la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o coassicurazione; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di RTI non ancora costituito o consorzio, o in caso di coassicurazione, la domanda dovrà contenere l'indicazione e la identificazione di tutte le Imprese raggruppande/consorziate o in coassicurazione, nonché l'indicazione delle parti e delle quote del servizio che saranno svolte da ciascuna Impresa.

In caso di RTI non ancora costituito la domanda dovrà, altresì, contenere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art.48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di aggiudicazione.

I concorrenti dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.

La domanda di partecipazione dovrà, altresì, contenere a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni:

- di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente e senza riserva alcuna il contenuto;
- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sull'esecuzione del servizio, sulle condizioni contrattuali, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- di impegnarsi a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle ore 24,00 del 31/12/2017 o dalla successiva data che verrà comunicata dalla Stazione Appaltante, ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del contratto;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di aggiudicazione, alla scadenza triennale del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comunicare proroga dello stesso fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova gara per il servizio di copertura assicurativa della F.I.S.E. e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, e che in quanto aggiudicatario sarà obbligato a concedere tale proroga alle condizioni economiche e normative vigenti all'atto della richiesta;
- di impegnarsi a fornire con cadenza trimestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza di durata del trimestre di polizza del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
- di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e

regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- che si obbliga a mantenere valida la presente offerta per almeno 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione della stessa fissata dalla lettera d'invito;
- di accettare, in caso di controversie inerenti la procedura di gara, quale Foro competente quello di Roma.

2. (eventuale) in caso di R.T.I. già costituito, originale o copia conforme dell'atto notarile di costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese;
3. DGUE (preferibilmente utilizzando il documento allegato) contenente la dichiarazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal precedente articolo 6.

Relativamente alle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo ai soggetti di cui al comma 3 del suddetto articolo, il DGUE dovrà contenere l'indicazione nominativa e dei dati anagrafici e di residenza dei suddetti soggetti e la dichiarazione di non sussistenza delle suddette cause di esclusione in capo a questi soggetti sarà resa dal firmatario del DGUE per quanto a propria conoscenza.

In alternativa dovrà essere prodotta dichiarazione resa in proprio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 da parte di ciascun soggetto tenuto.

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva (ad es.: RTI, coassicurazione, consorzio), il DGUE dovrà essere prodotto da ogni soggetto componente.

4. N.2 (due) dichiarazioni rilasciate da Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 a dimostrazione della adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto.

Le suddette dichiarazioni bancarie, in caso di operatore economico con identità plurisoggettiva (ad es.: RTI, coassicurazione, consorzio), dovranno essere prodotte da ogni soggetto componente.

5. Stampa del "PASSOE" - documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCPass - di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità.

Documentazione comprovante il versamento all'ANAC del contributo per l'importo di € 200,00 (C.I.G. 7284835404), dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e della Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 adottata dalla menzionata Autorità e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, da effettuarsi con le modalità indicate sul sito dell'ANAC all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it>.

6. Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e, quindi, dell'importo di €113.050,00 (euro centotredicimilazerocinquanta/00), e costituita con le forme e secondo le prescrizioni di cui all'art.93 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

La fidejussione bancaria od assicurativa dovrà a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte.

Dovrà inoltre prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

N.B.: I concorrenti possono beneficiare della riduzione dell'importo della cauzione nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del citato art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; per usufruire del

beneficio della riduzione i concorrenti dovranno indicare il possesso delle certificazioni possedute nell'apposita sezione del DGUE, allegando fotocopia della certificazione posseduta.

A norma dell'articolo 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale impegno può eventualmente essere contenuto all'interno del documento costitutivo della cauzione provvisoria.

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dalla F.I.S.E. (Modulo Offerta Tecnica) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all'attribuzione del punteggio.

Si precisa che saranno accettate modifiche e/o variazioni al Capitolato Tecnico soltanto nei limiti e nei termini indicati nel "Modulo Offerta Tecnica"; a tal fine si precisa che non è ammessa, pena l'esclusione, la sostituzione integrale del capitolato di gara.

Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte che contengano riferimenti espliciti alla parte economica, offerte alternative, offerte prive di sottoscrizione.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dalla F.I.S.E. (Modulo Offerta Economica) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e all'attribuzione del punteggio. Si precisa che non saranno ammesse offerte in rialzo sulla base d'asta.

Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte alternative, offerte prive di sottoscrizione.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

13 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- da procuratore generale o speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;

- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
- in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione. Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. Cod. Civ.), del procuratore (art. 2209 e segg. Cod. Civ.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Istituto sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

PARTE IV– CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

14 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito specificati:

Parametro	Punteggio massimo
A) Merito tecnico	70 punti
B) Offerta Economica	30 punti
Totale	100 punti

A) MERITO TECNICO: Massimo 70 punti.

- ✓ **40 punti** saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato;
- ✓ **Massimo 30 punti** saranno attribuiti alle eventuali varianti migliorative proposte, come segue:

POSSIBILI VARIANTI MIGLIORATIVE:

Le imprese offerenti hanno facoltà di apportare varianti al Capitolato riportate nell'apposito modulo di offerta. Non è ammessa la sostituzione del capitolato pena esclusione dalla gara. F.I.S.E. si riserva la facoltà di escludere offerte che presentino varianti non accoglibili sotto il profilo tecnico e/o giuridico.

Costituisce variante la modifica di un singolo articolo del Capitolato.

Saranno ammesse solo ed esclusivamente le seguenti varianti, che comporteranno l'attribuzione di punteggio di seguito indicato per ciascuna variante:

A. Art. 43 Invalidità permanente – franchigia assoluta

- Riduzione della franchigia per invalidità permanente di cui all'art. 43 del Capitolato, dal 7% al 6%: **+ 10 punti**
- Riduzione della franchigia per invalidità permanente di cui all'art. 43 del Capitolato, dal 7% al 5%: **+ 15 punti**

B. Sezione Somme Assicurate – Atleti Nazionali

- Aumento della somma assicurata di cui alla "Sezione Somme Assicurate" – "Atleti Nazionali" del Capitolato, per importi pari a: "Caso morte" da € 200.000,00 a € 250.000,00; "Caso Invalidità Permanente" da € 200.000,00 a € 250.000,00: **+ 10 punti**

C. Art.37 del capitolato – limite di indennizzo per singolo "Evento con pluralità di infortuni"

- Aumento del limite di indennizzo per singolo "Evento con pluralità di infortuni" di cui all'art.37 del

Capitolato da € 6.000.000,00 ad € 7.500.000,00 in caso di evento che colpisca più persone: **+ 5 punti**

B) OFFERTA ECONOMICA: Massimo 30 punti

Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che avrà offerto il premio annuo lordo più basso.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$X \text{ (punteggio da attribuire all'offerta)} = \frac{\text{premio annuo complessivo lordo più basso moltiplicato per 30 (punteggio massimo)}}{\text{premio dell'offerta presa in esame.}}$$

15 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La procedura sarà dichiarata aperta il giorno **28 DICEMBRE 2017 alle ore 10,00** presso i locali della F.I.S.E., in seduta pubblica alla quale potrà assistere chiunque vi abbia interesse, ma nella quale potranno prendere parola esclusivamente i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido.

L'apposita Commissione, nominata da F.I.S.E. dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà:

- alla identificazione dei presenti, ed alla verbalizzazione della loro presenza, e del titolo che legittima ad intervenire i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati;
- alla verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di gara ed a dichiarare l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
- a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini;
- a dichiarare l'esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri;
- all'apertura dei plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza all'interno dei medesimi delle buste A), B) e C), e a verificare la regolarità formale delle stesse;
- all'apertura delle buste A) di ciascun concorrente, contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica della rispondenza della documentazione presentata alle prescrizioni del presente disciplinare e degli altri documenti di gara.

Il Presidente di Commissione provvederà a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti ai quali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si applica il soccorso istruttorio e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti inerenti l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale verifica potrà, in ogni caso, essere effettuata al termine della procedura di gara.

Il Presidente della Commissione, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del soccorso istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara provvede a:

- conservare le buste B) e C), inserendole in appositi e separati plichi i cui lembi di chiusura saranno sigillati e firmati dai componenti del seggio di gara;
- consegnare tutto il materiale di gara ((buste A) e plichi contenenti le buste B) e C)) affinché venga conservato in apposito luogo riservato e protetto, in armadio/cassaforte chiuso a chiave;
- (se possibile) fissare la data e l'ora della successiva seduta pubblica;
- dichiarare la chiusura della seduta pubblica.
- Nel proseguimento della seduta pubblica, ovvero nella successiva seduta pubblica indetta per la verifica della documentazione prodotta, ed espletata detta attività, la Commissione giudicatrice procede nello svolgimento delle operazioni di gara e, dopo aver verificato l'integrità del plico in cui al termine delle operazioni della prima seduta sono state collocate le buste contenenti le offerte tecniche, procede all'apertura dello stesso.
- Dopo aver constatato l'integrità delle buste, procede all'apertura delle buste di offerta tecnica al fine di

verificare la presenza dei documenti;

- Fatti allontanare dalla stanza i rappresentanti dei concorrenti, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate ed alla attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 14 punto A) del presente disciplinare. La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'Offerta Tecnica proposta.
- Una volta terminata la valutazione delle offerte tecniche verranno riammessi i rappresentanti dei concorrenti presenti all'apertura delle buste (precedentemente allontanati dalla stanza) e davanti a loro si procederà alla lettura dei punteggi assegnati per l'Offerta Tecnica a ciascun concorrente.
- Si procederà, quindi, alla verifica dei sigilli ed alla apertura delle offerte economiche, alla verifica della correttezza delle loro compilazione ed alla lettura delle stesse. Si procederà all'esclusione delle offerte contenenti un rialzo rispetto alla base d'asta, e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio in base alla formula di cui all'art.14, punto B, del presente disciplinare.
- Verrà quindi effettuata la somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche e si provvederà a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.
- Si procederà, quindi, alla lettura dei punteggi totali attribuiti a ciascuna offerta ed alla redazione della graduatoria di merito per la proposta di aggiudicazione provvisoria all'impresa offerente che avrà totalizzato il punteggio più alto.
- Si procederà nella medesima seduta a calcolare la soglia di anomalia, nonché ad individuare le offerte che eventualmente si presentino anormalmente basse ai fini della verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
- la seduta di gara verrà sospesa al fine dell'esame (eventuale) e conseguente valutazione delle offerte che in base ai conteggi effettuati sono risultate anormalmente basse.

Tutte le operazioni sono verbalizzate e saranno verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.

16 - AGGIUDICAZIONE

Previo verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà all'aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione diverrà efficace.

In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione il concorrente e provvederà all'aggiudicazione al concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria finale. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

17 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoriamente, è obbligata a dare esecuzione al contratto nelle more della sua formale conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante F.I.S.E.

18 - ALTRE INFORMAZIONI

- F.I.S.E. è assistita dal Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta a carico delle imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura del 4%;

- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere indicati in Euro;
- F.I.S.E. si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente;
- Per quanto riguarda la gestione dei sinistri la Compagnia, presentando offerta, accetta incondizionatamente che la gestione dei sinistri avvenga per il tramite del provider specializzato, individuato dal Broker nominato dalla Federazione. La remunerazione della Società di gestione sinistri è posta a carico della/e Compagnia/e di assicurazione aggiudicataria/e ed è pari al 5% (cinquepercento) del premio annuo imponibile corrisposto dalla Federazione (incluse eventuali regolazioni premio). Successivamente all'aggiudicazione del contratto l'Impresa di Assicurazioni aggiudicataria regolerà i rapporti con la Società di gestione attraverso la stipula di un apposito contratto di servizio che definirà le modalità operative di tale gestione, le authority gestionali dei sinistri e tutti gli aspetti operativi inerenti;
- F.I.S.E. si riserva comunque, ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui la migliore offerta risultasse incompatibile con le disponibilità finanziarie, senza che perciò possano essere rivendicati rimborsi, indennizzi o altro;
- l'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il decreto ministeriale del 18 Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad Euro 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973: n. 1, l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto decreto; 2) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 cod. civ. nei confronti della Società stessa;
- tutte le controversie derivanti dal contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, è esclusa la competenza arbitrale;
- per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare e nel contratto, si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare il D. Lgs. n. 50/2016.

19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese partecipanti e dall'Impresa aggiudicataria saranno raccolti presso F.I.S.E. per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le

modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del procedimento.

20 SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, secondo e terzo periodo, del Codice, nonché dell'articolo 34, comma 35, della Legge n. 221/2012, sono a carico dell'Aggiudicatario le spese per la pubblicazione, che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

RIEPILOGO ALLEGATI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI DA PRESENTARE:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Capitolato Tecnico di Gara• Allegato A) - Domanda di partecipazione• DGUE• Modulo Offerta Tecnica• Modulo Offerta Economica• Statistica sinistri |
|---|

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
C.I.G.**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
_____ per l’impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(in caso di R.T.I. costituendo o coassicurazione)¹:

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
_____ per l’impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
_____ per l’impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____

¹ In caso di spazio insufficiente aggiungere altri fogli numerati progressivamente.

e - mail _____ pec _____

CHIEDE/CHIEDONO

di essere ammessi a partecipare alla procedura aperta indetta dalla Federazione Italiana Sport Equestri per l'affidamento della "CONTRATTO MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI E DEI SUOI TESSERATI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI TESSERATI"

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000,

DICHIARA/DICHIARANO

Di partecipare alla gara nella seguente forma²

- ☐ Società singola:
- ☐ in Raggruppamento Temporaneo già costituito³
- ☐ in Raggruppamento Temporaneo costituendo
- ☐ in Coassicurazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1911 c.c.
- ☐ in Consorzio _____

- che la composizione del raggruppamento/ consorzio/ coassicurazione è la seguente:

Nome Impresa	Ruolo	Parte del Servizio/ Percentuale di partecipazione

- (solo in caso di R.T.I. costituendo) Di impegnarsi a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa individuata come Capogruppo/Mandataria;

² Barrare la casella corrispondente

³ Allegare originale o copia conforme dell'atto costitutivo del raggruppamento

- Che il domicilio eletto ed il recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti al presente procedura è il seguente:
Via Città(Prov.....)
CAP..... Telefono Fax..... E-mail
..... Pec.....

Ed autorizza/ano l'invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo

- ☐ Fax, al numero indicato sopra
- ☐ PEC, all'indirizzo di posta elettronica indicato sopra.

DICHIARA/DICHIARANO altresì

- di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente e senza riserva alcuna il contenuto;
- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sull'esecuzione del servizio, sulle condizioni contrattuali, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- di impegnarsi a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle ore 24,00 del 31/12/2017 o dalla successiva data che verrà comunicata dalla Stazione Appaltante, ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del contratto;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di aggiudicazione, alla scadenza triennale del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà richiedere la proroga dello stesso fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova gara per il servizio di copertura assicurativa della F.I.S.E. e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, e che in quanto aggiudicatario sarà obbligato a concedere tale proroga alle condizioni economiche e normative vigenti all'atto della richiesta;
- di impegnarsi a fornire con cadenza trimestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza di durata del trimestre di polizza del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
- di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di obbligarsi a mantenere valida la presente offerta per almeno 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione della stessa fissata dalla lettera d'invito;
- di accettare, in caso di controversie inerenti la procedura di gara, quale Foro competente quello di Roma.

Le su indicate dichiarazioni vengono rese nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell' art. 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

....., lì

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

ALLEGATO B

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [].

Numero dell'avviso nella GU S: [][][][][]/S [][][][]-[][][][][][][][][][]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	Federazione Italiana Sport Equestri 97015720580
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	Lotto Unico: Polizza Assicurativa Multirischi Infortuni, RCT/O ed RC Professionale
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]
CIG	[]
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	LOTTO UNICO

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
(N.B.: COMPILARE UNA CASELLA PER CIASCUNO DEI SOGGETTI INDICATI ALL'ART.80 COMMA 3 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.)

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI**.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2.	Corruzione ⁽¹³⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾ ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ Sì ☐ No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) ☐ Sì ☐ No	c1) ☐ Sì ☐ No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- ☐ Sì ☐ No	- ☐ Sì ☐ No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) ☐ Sì ☐ No	d) ☐ Sì ☐ No

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ : [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , indicare: 1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: a) fallimento	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....](²⁶)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	☐ Sì ☐ No [.....][.....]
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);	☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....]
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203?	☐ Sì ☐ No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	☐ Sì ☐ No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾ Iscrizione nel registro della Competente C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto della presente procedura o, per i cittadini di altro Stato membro, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le modalità vigenti nello stato di residenza (indicare gli estremi) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi: Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all'esercizio dell'assicurazione nei rami oggetto della presente procedura Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): - [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): - [.....][.....][.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): - [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): - [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾ (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): - [.....][.....][.....]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): - [.....][.....][.....]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara: di allegare le dichiarazioni bancarie rilasciate dagli Istituti di credito o intermediari indicati a margine	1) 2)

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:- Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):- [...] Lavori: [...] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):- [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:- ----- Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:-	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):- [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th><th>importi</th><th>date</th><th>destinatari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾:- citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:- Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:-	[.....] [.....]								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:-	[.....]								
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:-	[.....]								
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:- L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	☐ Sì ☐ No								
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]								

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) [.....]												
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[.....]												
8) L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....]; [.....],[.....]; [.....],[.....]; Anno, numero di dirigenti [.....],[.....]; [.....],[.....]; [.....],[.....];												
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]												
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]												
11) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):- [.....][.....][.....]												
12) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):- [.....][.....][.....]												
Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara: di aver effettuato una raccolta premi assicurativi, nel triennio 2014/2016, una raccolta premi assicurativi non inferiore a: ✓ Ramo INFORTUNI € 30.000.000,00 ✓ Ramo R.C.G. € 10.000.000,00 Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ramo Infortuni</th> <th>Ramo RCG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anno 2014:</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Anno 2015:</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Anno 2016:</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]		Ramo Infortuni	Ramo RCG	Anno 2014:			Anno 2015:			Anno 2016:		
	Ramo Infortuni	Ramo RCG											
Anno 2014:													
Anno 2015:													
Anno 2016:													

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Sì [] No ⁽³⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....](⁽⁴⁰⁾)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

MODULO OFFERTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI C.I.G.

"OFFERTA TECNICA"

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di _____
_____ per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(in caso di R.T.I. costituendo o coassicurazione)¹:

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di _____
_____ per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di _____
_____ per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

con riferimento alla procedura aperta indetta dalla Federazione Italiana Sport Equestri per l'affidamento del "CONTRATTO MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI E DEI SUOI TESSERATI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI TESSERATI"

DICHIARA/DICHIARANO

- di essere disposti a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle ore 24,00 del 31/12/2017 o dalla successiva data che verrà comunicata dalla Stazione Appaltante, ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del contratto;

¹ In caso di spazio insufficiente aggiungere altri fogli numerati progressivamente.

Timbro e Firma

- di impegnarsi a mantenere valida la presente offerta per almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
- di accettare integralmente le condizioni di copertura richieste dal capitolato, fatta eccezione per le varianti di seguito riportate:

☐ sì
 ☐ no
- di voler apportare le seguenti varianti

Variante ammessa	SI*	NO*
A. <u>Franchigia da invalidità permanente</u> - Riduzione della franchigia da invalidità permanente dal 7% al 6% - Riduzione della franchigia da invalidità permanente dal 7% al 5%	☐ ☐	☐ ☐
B. <u>Somme Assicurate – Morte ed Invalidità Permanente Atleti Nazionali</u> Aumento della somma assicurata di cui alla “Sezione Somme Assicurate” – “Atleti Nazionali” del Capitolato, per importi pari a: “Caso morte” da € 200.000,00 a € 250.000,00; “Caso Invalidità Permanente” da € 200.0000,00 a € 250.000,00	☐	☐
C. <u>Art.37 del capitolato di polizza – limite di indennizzo per singolo evento con pluralità di infortuni</u> Aumento del limite di indennizzo per singolo “Evento con pluralità di infortuni” di cui all’art.37 del Capitolato da € 6.000.000,00 ad € 7.500.000,00 in caso di evento che colpisca più persone	☐	☐

....., lì

**TIMBRO E FIRMA DEL/
LEGALE RAPPRESENTANTE/I**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma è necessario, a pena d'esclusione, allegare la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

Il modulo di offerta tecnica, in caso di RTI non ancora costituito o coassicurazione, deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, nella busta A – Documentazione Amministrativa, dovrà essere stata allegata originale o copia conforme della procura.

Il presente modulo deve essere timbrato e sottoscritto in ciascuna pagina.

Timbro e Firma

MODULO OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI C.I.G.

"OFFERTA ECONOMICA"

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di _____
per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(in caso di R.T.I. costituendo o coassicurazione)¹:

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di _____
per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di _____
per l'impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

con riferimento alla procedura aperta indetta dalla Federazione Italiana Sport Equestri per l'affidamento del "CONTRATTO MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI E DEI SUOI TESSERATI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI TESSERATI"

PRESENTA/PRESENTANO
la seguente offerta economica

¹ In caso di spazio insufficiente aggiungere altri fogli numerati progressivamente.

Timbro e Firma

Sezione Infortuni						
Tesserati	n	107.000	x	€	=	€
Atleti Nazionali	n.	36	X	€	=	€
Soggetti A	n.	15.000	x	€	=	€
Soggetti B	n.	150	x	€	=	€

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI/ VERSO PRESTATORI DI LAVORO						
Tesserati	n.	107.000	x	€	=	€
Cavalli Atleti	n.	29.000	x	€	=	€
Soggetti A	n.	15.000	x	€	=	€
Soggetti B	n.	150	x	€	=	€
Società Affiliate	n.	1.800	x	€	=	€
Federazione	n.	1	x	€	=	€

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE						
Istruttori, Tecnici Allenatori	n.	6500	x	€	=	€
Ufficiali di Gara ; Direttori ed Ass. Direttori di campo; Progettisti di Percorso e Costruttori di percorso; Segreterie di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker	n.	2000	x	€	=	€

Timbro e Firma

Premio <u>annuo</u> lordo complessivo offerto	
In cifre: €	In lettere: Euro

Scomposizione del premio annuo (in cifre)

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo lordo	€

DICHIARA/DICHIARANO INFINE

- che i costi della sicurezza relativi al presente appalto sono pari ad €

In fede.

....., lì

**TIMBRO E FIRMA DEL/
LEGALE RAPPRESENTANTE/I**

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma è necessario, a pena d'esclusione, allegare la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

Il modulo di offerta economica, in caso di RTI non ancora costituito o coassicurazione, deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, nella busta A – Documentazione Amministrativa, dovrà essere stata allegata originale o copia conforme della procura.

Il presente modulo deve essere timbrato e sottoscritto in ciascuna pagina.

Timbro e Firma

ALLEGATO C

**CONTRATTO MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI,
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI E DEI SUOI TESSERATI E DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI TESSERATI**



STATISTICA SINISTRI INFORTUNI ED RCT

Periodo dal 31.12.2014 al 10/10/2017

C.I.G. 7284835404

Sinistri infortuni Federazione Italiana Sport Equestri dal 31/12/2014 al 31/10/2017 Procedura Gara Aperta							
2015	Sinistri Aperti	Riservati	Liquidati	Senza seguito	Riserva	Liquidati	Totale
Lesioni	428	24	103	297	99.806,00	437.487,00	537.293,00
Decessi		1	2		80.000,00	150.000,00	230.000,00
Paraplegia/Tetraplegia		1	0		1.497.600,00	0,00	1.497.600,00
Totale					1.677.406,00	587.487,00	2.264.893,00
2016	Sinistri Aperti	Riservati	Liquidati	Senza seguito	Riserva	Liquidati	Totale
Lesioni	430	174	70	184	86.780,60	455.330,20	542.110,80
Decessi		0	2		0,00	160.000,00	160.000,00
Paraplegia/Tetraplegia		0	0		0,00	0,00	0,00
Totale					86.780,60	615.330,20	702.110,80
2017	Sinistri Aperti	Riservati	Liquidati	Senza seguito	Riserva	Liquidati	Totale
Lesioni	268	228	12	28	335.352,11	74.951,89	410.304,00
Decessi		0	0		0,00	0,00	0,00
Paraplegia/Tetraplegia		0	0		0,00	0,00	0,00
Totale					335.352,11	74.951,89	410.304,00

Sinistri R.C.T. Federazione Italiana Sport Equestri dal 31/12/2014 al 10/10/2017 Procedura Gara Aperta			
	Stagione		
Stato	2015	2016	2017
Liquidato	73.688,40	126.069,71	9.725
Riservato	55.000,00	16.740,00	0
Totale	127.688,40	142.809,71	9.725
Dati			
Nr. sinistri aperti	54	44	36
Nr. sinistri liquidati	13	14	3
Nr. sinistri SS	34	18	5
nr. sinistri da definire	7	12	28

**CONTRATTO MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI,
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI E DEI SUOI TESSERATI E
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI TESSERATI**



C.I.G. 7284835404

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE PER CONTO E A FAVORE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI
ED AGGREGATI E DEI SUOI TESSERATI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI
ALCUNE CATEGORIE DI TESSERATI

Tra

- la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)** con sede in 00196 Roma, via Tiziano, n. 74, codice fiscale 97015720580, partita iva 02151981004, posta certificata: segreteria.fise@legalmail.it, in persona del legale rappresentante, Presidente Federale Avv. Marco Di Paola nato a Roma il 07.05.1968, domiciliato per la carica presso la sede legale della società;

e

- la Compagnia di Assicurazioni con sede in , via , n. , codice fiscale , partita iva , posta certificata: , iscritta alla CCIAA di REA , iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. in persona del legale rappresentante, (o procuratore: citare estremi procura) nato a il , domiciliato per la carica presso la sede legale della società; designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole **Contraente** e **Società**, viene stipulato il seguente contratto per le garanzie contro Infortuni, Responsabilità Civile Generale a favore della F.I.S.E., dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società e dei suoi Tesserati, e Responsabilità Civile Professionale a favore di alcune categorie di tesserati.

Art. 1 Durata e decorrenza del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2017 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020. È riconosciuta alle parti la reciproca facoltà di risolvere il contratto al decorrere di ciascun anno solare dall'inizio del contratto, con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni.

È facoltà della Contraente, alla scadenza del contratto determinata al 31.12.2020, comunicare alla Compagnia la proroga del contratto assicurativa fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che opererà in forza del presente contratto alle condizioni economiche e normative vigenti all'atto della richiesta.

Art. 2 Obblighi del Contraente

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi la Società la facoltà di recedere dall'accordo ove ne ricorressero i presupposti.

Art. 3 Sottoscrizione del Contratto

Il Contraente e la Società, sottoscriveranno il presente capitolato, a valere quale Contratto o Polizza di Assicurazione, dopo l'aggiudicazione definitiva. Il presente testo sarà completato con i dati della società aggiudicataria, ulteriori riferimenti mancanti, e modificato in coerenza alle eventuali proposte di condizioni migliorative offerte dall'aggiudicataria, per come indicato all'art. 14 del Disciplinare di Gara.

Art. 4 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato in forza di procedura ad evidenza pubblica la gestione del presente contratto per l'intera durata al Broker MAG JLT S.P.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno usualmente svolti per conto del Contraente dal Broker MAG JLT S.p.A. il quale tratterà con la Società.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

L'opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalla Società aggiudicataria del presente Contratto con un'aliquota provvigionale del 4 % (quattro per cento) da applicarsi ai premi imponibili della Contratto. Nessun maggiore aggravio è previsto a carico del Contraente. Il pagamento del premio effettuato in buona fede dal Contraente al Broker, anche per il tramite dei Collaboratori del Broker stesso, del cui operato espressamente risponde, si considera come effettuato direttamente alla Società (Impresa di Assicurazione aggiudicataria), ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA SPORT EQUESTRI
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI E DEI SUOI TESSERATI E
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI TESSERATI**

DEFINIZIONI

Assicurato:	la persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza o contratto:	il documento che prova l'assicurazione
Società:	la Compagnia di Assicurazioni, come in premessa meglio identificata
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione
Tesserato:	ogni singolo soggetto od Ente iscritto o aderente alla Contraente
Atleta:	il tesserato che svolge attività sportiva rientrante negli scopi della Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico
Affiliato:	ogni singolo Ente aderente alla Contraente con la qualifica di Affiliato o Aggregato
Dirigente:	il soggetto tesserato con tale titolo, il componente del Consiglio Federale o di ogni Consiglio Regionale del Contraente, il soggetto che compone il Consiglio Direttivo o di Amministrazione di un Ente Affiliato
Tecnici:	i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti, dei cavalli atleti, ed al loro perfezionamento tecnico
Atleti Nazionali:	Atleti Nazionali di discipline Olimpiche e Paralimpiche definiti tali quando convocati da Organi Federali per attività di rappresentanza sportiva nazionale o internazionale
Contraente:	la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.) per come in premessa meglio identificata
Beneficiari:	l'assicurato. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato
Franchigia:	è l'importo prestabilito che, in caso di danno, resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, e che viene dedotto dall'indennizzo
Massimale:	è l'importo massimo dell'indennizzo economico dovuto dalla Società
Scoperto:	è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri

Infortunio:	ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per quel che concerne l'invalidità permanente l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base alla Tabella A di cui al Decreto del 3 novembre 2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296. al netto della franchigia prevista dalla presente contratto
Indennizzo Paralimpici:	per quel che concerne l'invalidità permanente l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base all'Allegato A / Tabella B di cui al Decreto del 06-11-2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 03 febbraio 2012, al netto della franchigia prevista dalla presente contratto
Ricovero:	permanenza in istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un pernottamento
Malattia:	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
Ambulatorio:	la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale
Istituto di cura:	l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche
Trattamento chirurgico:	provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in Istituto di cura
Day Hospital:	struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica
Soggetti A:	Presidente, Segretario Generale, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Dirigenti, Presidenti o Consiglieri o Delegati dei Comitati Regionali, Presidenti e Consiglieri di Enti Affiliati ed Aggregati, Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o di Giuria, Segretari/Speaker, Veterinari Tesserati incaricati di prelievi e controlli antidoping ad atleti cavalli, Responsabili o componenti dei Dipartimenti o Commissioni o Uffici Federali, Membri delle Commissioni Tecniche, Agonistiche e Funzionali della Federazione, Componenti degli Organi di Giustizia Sportiva,

dell'Organismo di Vigilanza, Capi Equipe, Istruttori, Allenatori e Tecnici di Disciplina, Operatori Tecnici di Base (O.T.E.B., o O.T.A.L. o O.T.R.E.), Palafrenieri e Maniscalchi quando convocati da Organi Federali per attività di rappresentanza sportiva nazionale o internazionale.

Soggetti B: Collaboratori tecnici e tecnico amministrativi delle strutture centrale e periferiche F.I.S.E. (Docenti, Istruttori, docenti di corsi di formazione, selezionatori, esaminatori, con incarico federale per attività e/o corsi e/o stage e/o rappresentanze nazionali o regionali organizzati dalla F.I.S.E.)

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
--

Art. 5 Manifestazioni

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati in caso di partecipazione ad attività e manifestazioni organizzate dal Contraente, da Enti affiliati, o che siano state dello stesso Contraente autorizzate, o organizzate da altri soggetti con le quali il Contraente F.I.S.E. abbia ufficialmente aderito.

Art. 6 Assicurazioni per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 7 Assicurazione obbligatoria degli sportivi

L'art. 51 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e s.m.i. prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione infortuni per atleti, tecnici e dirigenti. Pertanto, in deroga a quanto previsto ai successivi art. 11 e 12 del presente contratto, Contraente e Società concordano che la Società è sempre tenuta a risarcire l'Assicurato, salvo il diritto di rivalersi nei confronti del Contraente, per le garanzie previste dal regolamento di attuazione della legge stessa.

Art. 8 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 9 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

Art. 10 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile con espressa rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
- l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni – premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato dalla Contrente alla Società per ciascun anno assicurativo;

si conviene che:

- il conguaglio dei premi in sede di regolazione sarà computato solo sull'eccedenza pari al 2% del numero minimo di assicurati calcolati sulla base degli effettivi assicurati.

Entro la data del 31.03 di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero degli Assicurati (tesserati, affiliati e aggregati) suddivisi per categoria riferito all'anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere al computo della differenza di premio eventualmente dovuta quale regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni attive e passive devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissare mediante un atto formale un ulteriore termine non inferiore a 30 gg, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Allo scadere del presente Contratto, se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza dovuta, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per "parametri di riferimento" si intendono:

per la **Sezione Infortuni**:

1. n. Soggetti A /B;
2. n. Atleti Nazionali di discipline Olimpiche e Paralimpiche;
3. n. Tesserati;

per la **Sezione RCT/O**:

1. n. Soggetti A / B;
2. n. Atleti Nazionali di discipline Olimpiche e Paralimpiche;
3. n. Tesserati;

per la **Sezione Responsabilità Civile Professionale**:

1. n. Istruttori (definiti anche Tecnici, o Allenatori), Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker.

Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso dello stesso.

Altrettanto, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dalla denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede o messo di fornire o fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 12 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del presente contratto.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento in cui

consegua il titolo che dà diritto all'assicurazione ai sensi del successivo art. 13 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della presente Sezione, e scadrà al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.

Le parti espressamente convengono che il premio è annuale, e che se la prima rata di premio viene pagata successivamente alla decorrenza della polizza, comunque entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la garanzia per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2017.

Per il pagamento delle rate successive è concesso il termine di rispetto di 90 giorni, intendendosi per tale la tolleranza sino a 90 giorni di ritardo di ciascun pagamento dovuto dal Contraente.

Trascorso tale termine, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio complessivamente dovuto verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Resto inteso fra le parti che la Contraente si impegna a fornire alla Società, ogni qualvolta la stessa ravvisi l'esigenza, tutte le informazioni necessarie per accertare l'effettivo tesseramento (validità e tipologia) per ogni singolo assicurato.

L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti del Contraente, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Enti regolarmente affiliati o dipendenti dal Contraente stesso, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla organizzazione del Contraente.

Art. 13 Titoli che danno diritto all'assicurazione

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative senza distinzione di attività praticata - che deve comunque essere ricompresa fra quelle previste negli scopi statuari del Contraente - di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, è:

- il tesseramento nominativo e numerato della F.I.S.E.;
- l'adesione alle formule integrative;
- l'affiliazione alla F.I.S.E. per gli Enti Affiliati ed Aggregati inclusi gli Enti praticanti la Riabilitazione Equestre denominata ora "Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo" oppure "Equitazione Integrata";
- l'iscrizione al ruolo dei cavalli-atleti tesserati.

Ai fini assicurativi i documenti sopra indicati sono equipollenti e qualificano il soggetto portatore come "Assicurato" ai fini del presente Contratto.

Per la F.I.S.E., i Soggetti A e B, costituisce titolo il presente contratto e sono automaticamente assicurati.

La Società prende atto inoltre, che il Contraente - cioè la Federazione Italiana Sport Equestre - concede annualmente ai tesserati una proroga per il rinnovo del tesseramento, dell'affiliazione e dell'aggregazione, fino al 28 febbraio dell'anno successivo al rilascio della tessera, o del perfezionamento annuale dell'affiliazione o dell'aggregazione, elementi validi come titolo che dà diritto alle prestazioni assicurative. Pertanto, la Società prende atto e accetta che il titolo che dà diritto alle prestazioni assicurative - il rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione o dell'aggregazione - si intenderà valido per l'intero periodo di proroga. Tale precisazione e vincolo, si applica anche su ogni formula integrativa.

Si prende atto inoltre, che la Federazione Italiana Sport Equestre concede ai tesserati una proroga del tesseramento fino al 28/02 dell'anno successivo al rilascio della tessera, valida come titolo che dà diritto alle prestazioni assicurative. Pertanto la Società prende atto e accetta che il titolo che dà diritto alle prestazioni assicurative si intenderà valido per l'intero periodo di proroga.

Art. 14 Doping Equino – Doping Umano

I cavalieri sanzionati con provvedimento disciplinare di sospensione per accertata positività al doping equino, ferma restando la esclusione di copertura della attività agonistica nel periodo di durata del provvedimento, sono esclusi dalla copertura assicurativa nel caso in cui svolgano attività sportiva con il cavallo risultato positivo e nel periodo di smaltimento della sostanza (riferimento alla tabella della Federazione Equestre Internazionale sui tempi di smaltimento delle sostanze dopanti). Qualora non sia noto

il tempo di smaltimento della sostanza, la sospensione della garanzia deve intendersi operante per un periodo non superiore ai 90 (novanta) giorni dal quello di effettuazione del prelievo antidoping. I cavalieri sanzionati con provvedimento disciplinare di sospensione per accertata positività al doping umano, si intendono esclusi dalla copertura assicurativa per tutto il periodo di durata del provvedimento di sospensione.

Art. 15 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato al Broker entro 30 giorni dall'evento ovvero dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art. 1913 e 1915 del Codice Civile. Ove per qualsiasi causa e qualsivoglia motivo il Contraente non fosse assistito da Broker nei rapporti con la Società, le denunce di sinistro dovranno essere inviate alla Società direttamente dall'Assicurato o per il tramite dello stesso Contraente.

Art. 16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 Elezione di domicilio

Il Contraente e la Società, a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti giudiziali e stragiudiziali, dichiarano di essere domiciliati agli indirizzi in epigrafe indicati, con obbligo di comunicarsi reciprocamente, a pena di inefficacia, ogni eventuale variazione, a mezzo di Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata; la variazione della domiciliazione avrà efficacia dal giorno successivo alla sua comunicazione.

Art. 18 Dati personali

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto. Tale consenso è espressamente reso anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Art. 19 Disposizioni Generali - Modifiche del presente Contratto

Completezza del Contratto. I termini e le condizioni del presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, intercorsi tra le Parti con riferimento alle materie trattate nel presente contratto e nessun accordo o patto che modifichi o ampli lo stesso sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente contratto e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

Art. 20 Titoli.

I titoli dei singoli articoli sono stati utilizzati al solo scopo di facilitare la lettura, e, pertanto, gli stessi non influiranno sul significato o sull'interpretazione del presente contratto.

Art. 21 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 22 Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato ed in subordine al Contraente.

Art. 23 Rescissione del contratto

La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 1 "Durata e decorrenza del Contratto".

Art. 24 Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante e/o occasionata dal presente Contratto, foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell'Assicurato con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.

Per qualsiasi controversia derivante e/o occasionata dal presente Contratto, che eventualmente intercorresse fra Contraente e Società sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.

Art. 25 Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

Art. 26 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Art. 27 Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per tutti i tesserati (non Cavalli), ed i Soggetti A e B della Federazione Italiana Sport Equestri.

Si intendono espressamente inclusi i tesserati che praticano attività sportiva già qualificata come "Riabilitazione Equestre" denominata ora "Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo" oppure "Equitazione Integrata".

Art. 28 Oggetto del rischio

L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Sport Equestri, ivi compresi l'attività di avviamento allo sport, gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stage di preparazione e l'attività agonistica nazionale ed internazionale e comprese le indispensabili azioni preliminari e successive di ogni gara o allenamento.

La copertura assicurativa è inoltre estesa alle altre attività fisiche di così detta preparazione atletica quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, esercizi ginnici, attività fisica di potenziamento muscolare in luoghi aperti e/o in palestre, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva.

Inoltre le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi del Contraente e degli Enti affiliati, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi esterni, missioni e relativi trasferimenti, compreso il rischio in itinere, sempreché documentati attraverso verbali, convocazioni, inviti, corrispondenza certa con data, atti di repertorio del Contraente e/o degli Enti affiliati.

L'assicurazione opera a condizione che le attività anzi descritte si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dalle norme federali.

L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale con mezzi propri, verso e da luogo di svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

L'assicurazione per il rischio in itinere opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all'attività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Art. 29 Estensioni di garanzia

Sono compresi in garanzia anche:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. le infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
3. gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
4. l'annegamento;
5. l'assideramento e/o il congelamento;
6. colpi di sole e/o di calore;
7. gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
8. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi.

Art. 30 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato avesse, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall'esercizio di sport aerei in genere, salvo quanto previsto al successivo Art. 41 Rischio volo;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- f) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;
- g) da guerra e insurrezioni;
- h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
- i) da malaria, malattie tropicali e carbonchio;
- j) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- k) dall'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertate in base alle normative vigenti.

Art. 31 Esonero denuncia di infermità

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire.

Se l'evento indennizzabile a termini di polizza colpisce una persona che non è fisicamente sana si applicherà quanto disposto dall'art. 40 Criteri di indennizzabilità.

Art. 32 Esonero denuncia altre assicurazioni

Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Compagnie per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste nel presente contratto si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesione, ed indennità di ricovero, ad eccezione fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.

Art. 33 Rinuncia alla rivalsa

La Società espressamente rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 34 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, o dalle seguenti infermità mentali: sintomi e disturbi mentali organici.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.

Si intendono comunque assicurati i Soggetti affetti dalle seguenti patologie:

Patologie psichiatriche:

- Disturbi mentali come da assi 1, 2, 3 del DSM-IV
- Attention Deficit Hyperactive Disorder
- Infermità mentali
- Disturbi schizofrenici

- Disturbi paranoici
- Disturbi affettivi
- Autismo
- Patologie neurologiche
- Patologie neuromotorie
- Paralisi cerebrale infantile
- Malattie degenerative del sistema nervoso adulto; Patologie dismetaboliche e disgenetiche; Miopatie e polineuropatie
- Mielopatie
- Epilessia non in fase attiva

Si intendono inoltre assicurati i soggetti affetti da:

- Trisomia 21
- Patologie osteoarticolari
- Disturbi sensoriali.

Art. 35 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.

Art. 36 Infortuni determinati da calamità naturali

Con riferimento all'art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l'estensione dell'assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:

- in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell'anno precedente l'evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.

Art. 37 Evento con pluralità di infortuni

Nel caso di un evento che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l'importo massimo di Euro 6.000.000,00.

Art. 38 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, con l'intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni avvengono in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.

Art. 39 Limite di età

Fermi restando i limiti dettati dai Regolamenti Federali del Contraente, l'assicurazione viene prestata senza limiti di età.

Art. 40 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all'infortunio stesso; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di

cui al successivo Art. 42 lett. c) lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente o a cui partecipi l'Ente affiliato o aggregato per il quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.

Art. 41 Rischio volo

L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile:

Euro 5.200.000,00 per il caso morte;

Euro 5.200.000,00 per il caso invalidità permanente;

Euro 5.200,00 per il caso inabilità temporanea.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti.

La garanzia inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.

Art. 42 Prestazioni

a) Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per la morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

b) Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso morte agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile, e non oltre i successivi 3 mesi.

Nel caso in cui, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

c) Lesioni

La Società corrisponde l'indennizzo nella misura prevista come segue:

- per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella lesioni Allegato A del Decreto del 03 novembre 2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 novembre 2010, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento;
- per tutti gli Assicurati Paralimpici saranno operanti le prestazioni nella tabella lesioni all'Allegato A / Tabella

B di cui al Decreto del 06 ottobre 2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 2012, al netto della franchigia prevista dal presente contratto.

Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall'art. 34.

Precisazioni:

- Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna;
- Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura;
- Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo;
- Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato);
- Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato;
- Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro;
- I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo
- Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna;
- Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto per la lesione sarà il quadruplo di quanto indicato nella relativa tabella di riferimento fino alla concorrenza di Euro 500.000,00;
- Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso, eccetto per casi di cartilagini di accrescimento ancora aperte", certificate, per le quali l'intervento chirurgico deve obbligatoriamente essere posticipato;
- Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica;
- Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l'assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa";
- In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica;
- Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovra riscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale. Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata; in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.

Art. 43 Invalidità permanente – franchigia assoluta

Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell'art. 42 lett. c) non supera il 7%.

Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 7% l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.

Art. 44 Controversie sulla natura degli infortuni

In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo cui viene attribuita la funzione di Presidente del Collegio medico arbitrale.

In caso di mancato accordo sull'individuazione del nominativo del terzo arbitro, quest'ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico arbitrale.

Il Collegio medico arbitrale, a scelta dell'Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell'Assicurato stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico arbitrale di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle attività arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 45 Pagamento dell'indennità

Nel caso di Infortunio il pagamento dell'indennità sarà effettuato in Euro e comunque in Italia.

Art. 46 Estensioni speciali

a) Perdita dell'anno scolastico

Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto il dovuto indennizzo incrementato del 20%.

La predetta garanzia è operante anche nei confronti degli studenti assicurati che frequentano scuole nella Repubblica di San Marino, nonché scuole straniere situate nel territorio della Repubblica Italiana.

b) Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.

c) Rischio guerra

A parziale deroga dell'art. 30 lett. g) del presente contratto, l'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

d) Rimpatrio salma

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, la Società, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.

e) Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio occorso all'estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.

f) Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti

Fermo quanto previsto nel precedente art. 42 lett. c) del presente contratto, per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.

g) Avvelenamenti

Fermo quanto previsto nel precedente art. 42 lett. c) del presente contratto, a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.

h) Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore

Fermo quanto previsto nel precedente art. 42 lett. c) del presente contratto, a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.

i) Danno estetico

Al soggetto assicurato che non abbia compiuto il 14° anno di età alla data dell'infortunio, sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito.

l) Diaria da ricovero

In caso di ricovero in istituto di cura, reso necessario da infortunio, la Società liquiderà la somma assicurata per "diaria da ricovero" per ogni giorno di degenza.

L'indennità per la diaria da ricovero viene corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni e con una franchigia di 3 giorni.

Il primo giorno di ricovero ed il giorno di dimissione saranno considerati come unico giorno.

In caso di Day Hospital la diaria da ricovero è riconosciuta in misura pari al 50% del valore assicurato.

Art. 47 Denuncia degli infortuni

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato e/o i suoi aventi diritto devono:

- a) Darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui il Contraente e/o l'Assicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; alla stessa, qualora non fosse stato prestato in precedenza, deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/03; il mancato conferimento del consenso costituisce per la Compagnia legittimo impedimento alla trattazione del sinistro;
- b) In caso di sinistro occorso in allenamento anche individuale previsto, disposto ed autorizzato o controllato dal Contraente, anche per i tramite dei suoi organismi periferici e/o dagli Enti affiliati o aggregati al Contraente, ai fini dell'ammissione del sinistro all'indennizzo, la denuncia dovrà essere

accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Ente per il quale l'assicurato è tesserato, che attesti, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione stessa;

- c) Documentare, fornendo ulteriori certificati medici il decorso delle lesioni; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze;
- d) Trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di ogni documento medico e non;
- e) Consentire in ogni caso alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell'Assicurato, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa Società e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura del sinistro, necessari ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo ed alla sua quantificazione.

Art. 48 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi eventualmente responsabili dell'infortunio.

Art. 49 Atleti Paralimpici

Modalità di indennizzo

L'indennizzo previsto per ciascuna lesione, indicata nella seguente tabella, si calcola sulla base delle percentuali del capitale previsto in caso di morte (ad esempio 80.000 euro). Sulla base della tipologia di atleta l'indennizzo viene modificato rispetto ai normodotati prendendo in considerazione sia la condizione (danno e/o menomazione e/o patologia) determinante la disabilità sia le funzioni fisiologicamente intatte, utilizzando i seguenti coefficienti che "scalano" l'indennizzo sulla base del significato sportivo della struttura/funzione danneggiata. Il primo aspetto da prendere in considerazione è valutare se il danno da indennizzare riguarda una parte precedentemente funzionante o no. Qualora la lesione influisca sulla condizione determinante la disabilità dell'atleta e sulla sua funzionalità nelle comuni attività della vita quotidiana (ad esempio muoversi) e nello specifico sport praticato si applicano i seguenti coefficienti moltiplicativi sulla percentuale di indennizzo che prende in considerazione come la sede della lesione (infortunio) influisce nella vita di relazione e nel contesto specifico in cui l'atleta gareggia.

I disabili fisici¹, che nei contesti sportivi al di là della peculiarità della condizione disabilitante sono accorpatisi insieme, per scalare lo specifico livello di lesione vengono classificati sulla base della funzionalità motoria (forza muscolare e/o ambito di movimento articolare in condizioni statiche e dinamiche) in 10 gruppi, dai più gravi ai meno gravi secondo la classificazione del nuoto. Nella classe 1 sono presenti gli atleti con minore funzionalità, nella classe 10 gli atleti con maggiore funzionalità. Nel caso in cui la lesione riguardi una parte del corpo che precedentemente non funzionava nella modalità tipica di un normodotato (ad esempio frattura di femore in un atleta paraplegico) si applicano direttamente gli indennizzi di seguito elencati aggiungendo una quota maggiorata del 5% negli atleti del Club Paralimpico. Nel caso in cui il danno riguardi una parte prima funzionante si dovrà utilizzare la classificazione citata con il rationale che in primo luogo quella lesione potrebbe incidere sulla vita di relazione del soggetto (attività della vita quotidiana) ed in secondo luogo che più grave è la disabilità, maggiore il danno relativo su quella funzione e quindi maggiore l'indennizzo. Il valore dell'indennizzo indicato in tabella verrà maggiorato in funzione inversa alla classificazione con un coefficiente oscillante dal 15% (classe 1) al 6% (classe 10) in tutti gli atleti tesserati e dal 25% al 16% negli atleti del Club Paralimpico. Il valore dell'indennizzo così ottenuto è ulteriormente aumentato sulla base dell'impatto della lesione in una funzione specifica dello sport in cui l'atleta gareggia². Il coefficiente moltiplicativo verrà basato sulla classe sportiva dello specifico sport praticato dall'atleta. Tale suddivisione in classi è reperibile sia sul sito del Comitato Paralimpico Internazionale

¹ I disabili fisici cioè gli individui con danni di tipo motorio a loro volta sono suddivisi in "Mielolesi" (per lesione traversa del midollo spinale, Tetraplegici e Paraplegici, per spina bifida o per poliomielite) con possibili danni motori e/o sensitivi e/o del sistema nervoso autonomo; Amputati (nei differenti arti ed a differenti livelli) con danni motori e specifiche patologie nei monconi; Cerebrolesi (per paralisi cerebrale infantile o lesione cerebrale da trauma cranico o altre cause) con danni quali spasticità e/o mancanza di coordinazione e/o atetosi; e "Gli Altri" (soggetti con altre patologie, di interesse neurologico od ortopedico, non incluse nelle precedenti) con variegata possibilità e/o associazioni dei danni citati.

² Ad esempio nella pallacanestro su sedia a ruote gli atleti sono suddivisi in classi con punteggi da 1, i più gravi, a 4,5, i meno gravi.

(www.paralympic.org) che sul sito del Comitato Italiano Paralimpico (www.comitatoparalimpico.it). Ogni atleta per gareggiare deve essere preventivamente classificato. La classificazione è specifica per ogni sport. Tale indennizzo prende in considerazione come la sede della lesione (infortunio) influisce sul livello e sulla condizione determinante la disabilità dell'atleta e sulla sua prestazione nello specifico sport praticato. I punteggi delle classi vengono ribaltati (il più grave è infatti quello con lesione più bassa) e moltiplicati come percentuali da aggiungere al valore di indennizzo³. Anche tale valore viene raddoppiato nel caso di atleti del Club Paralimpico.

Per i disabili visivi⁴, nel caso di danni non relativi al sistema visivo, l'indennizzo sarà maggiore rispetto ai normodotati in funzione del livello di danno visivo. L'indennizzo sarà maggiorato del 50% negli ipovedenti con minore danno (B3), del 75% nel caso del gruppo classificato come B2 e del 100% (cioè indennizzo doppio rispetto ai normodotati) nei non vedenti completi (B1). Negli atleti del Club Paralimpico l'indennizzo verrà ulteriormente ampliato del 50% indipendentemente dalla classe. Tale maggiorazione rispetto agli atleti normodotati è, come per i disabili fisici, giustificata dal fatto che la lesione da indennizzare può avere effetti sia nella vita di relazione sia nella prestazione della specifica attività sportiva praticata. Sulla base di ciascuno di questi parametri l'indennizzo potrà essere soggetto a modificazioni. Il razionale citato si applica anche alle seguenti tipologie di atleti disabili. Per il danno riguardante il residuo funzionale visivo l'indennizzo dovrà essere commisurato alla capacità successiva del soggetto di poter partecipare ad eventi sportivi. Qualora ciò diventasse impossibile l'indennizzo dovrà essere dell'ordine del 50% del capitale assicurato (caso morte) in tutti gli atleti tesserati e del 75% nei paralimpici.

Per i disabili uditivi⁵ gli indennizzi indicati di seguito saranno maggiorati del 10% rispetto a quelli in tabella nel caso di danno fisico e pari al doppio dei normodotati in caso di danno neurosensoriale non relativo alla funzione uditiva. Nel caso di danno della funzione uditiva le stesse condizioni previste per i disabili visivi verranno applicate.

Per i disabili mentali gli indennizzi saranno pari al doppio dei normodotati in tutti gli atleti tesserati ed al triplo nei paralimpici. Gli atleti disabili mentali, nonostante la possibile varietà di livelli intellettivi e le diverse patologie determinanti tali disabilità (che possono includere danni funzionali di tipo motorio) non sono attualmente suddivisi in classi. Il criterio di eleggibilità alla partecipazione sportiva (definizione di "ritardo mentale") è il seguente: "funzionamento intellettuale generale" significativamente sotto la media (quoziente intellettuale - Q.I. - approssimativamente di 70 - 75 o inferiore) il quale determini o si associ a difficoltà di adattamento e/o difetti di prestazione che si manifestano inizialmente durante il periodo evolutivo prima dei 18 anni.

³ Ad esempio nel caso di un atleta paraplegico della pallacanestro su sedia a ruote con punteggio I (solo gli arti superiori sono funzionanti ed è mancante la stabilità del tronco e la funzionalità degli arti inferiori) in cui vi sia un danno agli arti superiori ad esempio la frattura della epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semilunare e radiale) in cui l'indennizzo previsto è pari al 4% del capitale assicurato in caso di morte (6000 euro). Tale valore verrebbe aggiunto del 10% secondo la classe del nuoto e del 4,5% secondo l'aggiustamento relativo alla tipica disciplina sportiva. L'operazione sarebbe 6000 + 600 + 270 per un totale di 6870. Tale indennizzo sarebbe raddoppiato nel caso di Atleta Paralimpico (13740 euro).

⁴ I disabili non vedenti o ipovedenti, che includono patologie a carico dei mezzi diottrici e/o della retina e/o del nervo ottico e/o dell'encefalo, vengono suddivisi in tre classi dove la meno grave (B3) comprende gli atleti la cui acuità visiva nell'occhio migliore sia compresa tra 2/60 e 6/60 o il campo visivo sia compreso tra 5 e 20 gradi.

⁵ I disabili uditivi, che includono patologie a carico dello specifico organo sensitivo e/o del nervo acustico e/o dell'encefalo devono aver subito la perdita dell'udito di almeno 55 Decibel nell'orecchio migliore, e non vengono suddivisi in classi.

Art. 50 Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi del Contraente.

Sono comprese tutte le attività di allenamento, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, manifestazioni sportive o ricreative o culturali, gare, organizzate dal Contraente F.I.S.E., direttamente, o da Ente affiliato o aggregato al Contraente.

Art. 51 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne:

- la Contraente e le sue strutture, uffici, dipartimenti, comitati;
- i tesserati alla F.I.S.E. inclusi i tesserati della Riabilitazione Equestre denominata ora Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo oppure Equitazione Integrata;
- gli Enti affiliati ed aggregati alla F.I.S.E. inclusi gli Enti praticanti la Riabilitazione Equestre denominata ora Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo oppure Equitazione Integrata;
- i Soggetti A e B;

per quanto siano tenuti a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone dei quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222 e succ. modifiche e integrazioni.

Art. 52 Limiti Territoriali

La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.

Art. 53 Responsabilità civile personale

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale di cui sono chiamati a rispondere ai sensi di legge, i tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, gare, organizzate dal Contraente F.I.S.E. direttamente, o da Ente affiliato o aggregato al Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti nella polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.

Art. 54 Novero dei terzi

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, le sue strutture e gli Enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E. siano tenuti all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di prestazione di lavoro o servizio.

Sono considerati Terzi fra di loro:

- i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla F.I.S.E. nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Centrali e Periferici, degli Enti affiliati o aggregati;
- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente

danneggiante e danneggiato.

Art. 55 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 55.1 – Cumulabilità indennizzo

Ai fini della presente Sezione, qualora il verificarsi di un evento dannoso dia diritto alla liquidazione di un capitale nella sezione infortuni della presente contratto, la garanzia opererà con una franchigia pari all'importo liquidato dalla Sezione Infortuni.

Art. 56 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali a semplice richiesta dell'Assicurato, del Contraente o dei procuratori legali di detti soggetti.

Si precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta dalla Società in sede sia civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Art. 57 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969;
- b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:
- c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute;
- f) da furto;
- g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori edili;

- j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;
- l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori edili o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori edili, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera edile, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori edili che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso od aperta al pubblico;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- n) da detenzione od impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- p) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni
- s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 58 Estensioni di garanzia - Danni arrecati dai Cavalli

La garanzia di responsabilità civile verso terzi si intende estesa ai rischi derivanti al Contraente F.I.S.E., ai suoi Organi centrali e Periferici, agli Enti affiliati ed o aggregati al Contraente, ai Tesserati, nella qualità di organizzatori e/o di esercenti dell'attività svolta sia in gara che in allenamento da cavalli atleti iscritti al Ruolo del Cavallo Atleta presso il Contraente stesso, di proprietà della F.I.S.E. degli Enti affiliati o aggregati e dei Tesserati.

La garanzia è operante durante:

- allenamenti, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, eventi, concorsi, gare, manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
- i trasferimenti dei cavalli effettuati con mezzi idonei al trasporto e nel rispetto delle norme comuni e sportive.

La presente estensione di garanzia si intende estesa anche ai danni che i cavalli possano arrecare ai soggetti incaricati di provvedere alle cure degli stessi i quali assumono così lo status di terzi.

Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno.

La presente garanzia si intende prestata con una franchigia pari ad € 260,00 per sinistro relativo a danni a cose.

Il Contraente, anche per i soggetti Assicurati, e la Società espressamente convengono che la liquidazione dei sinistri di cui alla presente garanzia verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della franchigia prevista dalle condizioni del presente contratto.

Art. 59 Franchigia

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 150,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O. responsabilità civile operai)

Art. 60 Soggetti assicurati

Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per il Contraente, per i Comitati Organizzatori di Manifestazioni, per gli Enti affiliati ed aggregati quando svolgono attività organizzate da F.I.S.E..

Art. 61 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs.23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.582,28 per ogni persona infortunata.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e succ. modifiche e integrazioni.

Art. 62 Estensione malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore alla decorrenza del presente contratto di cui al precedente art. 1 e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il periodo di vigenza dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fornire alla Società, con la massima tempestività, ogni notizia, documento e atto relativi al caso denunciato.

Art. 63 Esclusioni

La presente garanzia non comprende unicamente i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 64 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI
(Estensione della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi)****Art. 65 Soggetti assicurati**

Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per il Contraente, per i Comitati Organizzatori di Manifestazioni, per gli Enti affiliati ed aggregati.

Art. 66 Collaboratori

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti e/o comunque addetti e/o volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.

Art. 67 Danni da sospensione od interruzione di esercizio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività sportive, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. La garanzia opera condizione che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza nella Sezione Somme assicurate, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

Art. 68 Danni da incendio

A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni a cose da terzi causati da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato stesso o da lui detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.

Art. 69 Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia.

Sono comunque esclusi:

- i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;
- i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata.

A parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 59 del presente contratto, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 150,00, fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Art. 70 Servizi complementari di impianti sportivi

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.

Art. 71 Parchi

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi, impianti sportivi, o simili, di proprietà o condotti in locazione, gestione, o altre fattispecie giuridiche, da Enti affiliati o aggregati al Contraente, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e/o comunque addetti e/o volontari, con mansioni di qualunque natura, e con l'uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi.

Art. 72 Estensione di garanzia

A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sotto elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con la limitazione che in tale circostanza la garanzia comprende solo la R.C. dell'appaltante per contratti per un valore massimo di Euro 5.000.000,00.

- A. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
- B. organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l'allestimento e lo smontaggio;
- C. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- D. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'Assicurato;
- E. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività;
- F. servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto del maneggio, impianto sportivo, o simili;
- G. servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area del maneggio, impianto sportivo, o simili;
- H. proprietà ed uso, anche all'esterno del maneggio, impianto sportivo, o simili, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- I. operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- J. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all'interno del maneggio, impianto sportivo, o simili, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purché tesserato;
- K. esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all'attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall'attività svolta negli stessi;
- L. proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 73 Descrizione dell'attività

La presente sezione esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato, salvo quanto espressamente escluso.

Art. 74 Soggetti Assicurati

Le garanzie della presente sezione valgono esclusivamente per:

- Istruttori, Tecnici, Allenatori tesserati F.I.S.E.;
- Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker tesserati F.I.S.E..

Art. 75 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per danni a terzi (capitali, interesse e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a causa di qualsiasi fatto colposo, di errore o di omissione, commesso nello svolgimento dell'attività professionale esercitata. L'assicurazione opera a condizione che le attività professionali sopra descritte si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dal regolamento federale e rientranti negli scopi della Contraente.

Art. 76 Copertura a favore degli eredi

In caso di morte o incapacità dell'Assicurato, la presente assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori dell'Assicurato stesso, purché questi ne rispettino le condizioni.

Art. 77 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'Assicurato, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 78 Massimale assicurato

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.000.000,00 che rappresenta il limite per evento ed aggregato annuo fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore è tenuto a rispondere per capitale, interessi e spese, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo assicurativo.

Art. 79 Limiti di indennizzo e franchigia

Fermo restando il contenuto del precedente articolo 78 – Massimale Assicurato - le garanzie di cui alla presente sezione vengono prestate fino alla concorrenza per evento/anno dei seguenti limiti:

- Istruttori, Tecnici, Allenatori tesserati F.I.S.E. Massimale Euro 500.000,00
- Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker tesserati F.I.S.E. Massimale Euro 100.000,00

Per quanto attiene la responsabilità civile riconducibile ad attività professionale degli Istruttori, Tecnici, Allenatori la franchigia deve intendersi pari ad **€ 6.000,00**.

In caso di sinistro riferito a fatto riconducibile ad attività svolta dagli Istruttori di riferimento dell'Ente Affiliato/Aggregato la franchigia deve intendersi pari ad **Euro 150,00**.

Per quanto attiene la responsabilità civile riconducibile ad attività professionale Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker, la franchigia deve intendersi pari ad **Euro 3.000,00**.

Si prende atto tra le parti che la liquidazione dei sinistri verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della franchigia prevista dalle condizioni del presente contratto.

L'elenco nominativo di riferimento dei Soggetti Assicurati in questa sezione sarà tenuto a cura del Contraente e messo a disposizione della Compagnia ogni qualvolta quest'ultima ne esprima espressa richiesta.

Art. 80 Rischi esclusi dall'assicurazione

Le garanzie di cui alla presente sezione non trovano efficacia per i danni causati e/o avvenuti:

- a) In relazione ad attività professionali diverse da quella dichiarata;
- b) In relazione ad attività professionali svolte dopo la cessazione dell'assicurazione prevista dal successivo

art. 84 Cessazione dell'assicurazione;

- c) Per i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- d) Per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributive, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo o connesso a Regolamenti della Contraente vengano poste a carico dell'Assicurato, nonché per indennità di natura punitive;
- e) Per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima della data di effetto della presente assicurazione;
- f) Per la stipulazione e/o la mancata stipulazione e/o la modifica di assicurazioni, nonché per il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- g) Per situazioni e circostanze già note all'Assicurato alla data di effetto della presente assicurazione e suscettibili di causare o aver causato danni a terzi;
- h) Richieste di indennità derivanti da inadempienza dell'Assicurato nella sua funzione di datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex dipendenti;
- i) Per danni derivanti, direttamente o indirettamente, dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualsiasi altro mezzo di locomozione o di trasporto;
- j) Per responsabilità che l'Assicurato assuma con patto contrattuale, obbligazione o garanzia, salvo i casi in cui le predette responsabilità sussistano per legge anche in assenza di patto contrattuale, obbligazione o garanzia;
- k) Per violazione di diritti d'autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritto d'esclusiva;
- l) Per danni che derivino o traggano origine da accomodazioni fatte dall'Assicurato.

Sono altresì esclusi i danni e le responsabilità:

- m) che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere o qualsiasi atto di terrorismo;
- n) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- o) basate o derivanti, direttamente o indirettamente, oppure conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, da danno ambientale;
- p) derivanti dall'impiego o dalla presenza di amianto;
- q) per i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione.

Art. 81 Inizio e termine della garanzia

La garanzia della presente sezione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente e/o all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui il fatto che originato il sinistro sia stato posto in essere in un periodo non precedente alla stipula della polizza.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 3 (tre) mesi successivi alla scadenza della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di revoca autorizzazione ad esercitare l'attività per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 82 Premio annuo lordo iniziale

Il premio annuo lordo iniziale della presente sezione viene calcolato sulla base del numero degli Assicurati preventivamente dichiarato dal Contraente e più precisamente:

Assicurati	Numero iniziale	Premio lordo unitario	Totale Premio lordo annuo iniziale
Istruttori, Tecnici, Allenatori	6500		
Ufficiali di Gara ; Direttori ed Assistenti Direttori di campo; Progettisti di Percorso e Costruttori di percorso; Segreterie di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker	2000		

Pertanto il premio annuo lordo iniziale suesposto costituisce il premio anticipato dovuto alla Società, fermo il disposto dall'art. 11 del presente contratto.

Art. 83 Persone considerate “Terzi “

Sono considerati “terzi” tutti i soggetti diversi dall'Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei dipendenti di ogni ordine e grado della Contraente, delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia – direttamente o indirettamente – azionista o socio di maggioranza o controllante.

Art. 84 Cessazione dell'Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dal Regolamento Federale, dalla Legge e salva la garanzia postuma di cui all'art. 81 – Inizio e Termine della garanzia della presente sezione - l'assicurazione cessa dalla data in cui l'Assicurato incorra in uno dei seguenti casi:

- sospensione – limitatamente alla durata della stessa - dall'albo o elenco o ruolo federale al quale vige obbligo di iscrizione per l'esercizio dell'attività professionale dichiarata, ovvero per il periodo di non validità della stessa per qualsiasi altro motivo;
- insolvenza o fallimento;
- alienazione della propria attività o fusione con quella di altri.

Art. 85 Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti non rientranti in tale definizione, la Società garantisce soltanto per la quota di danno di cui è chiamato a rispondere l'Assicurato stesso.

Art. 86 Danni di serie

In caso di sinistri di serie data la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 87 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente e/o l'Assicurato devono fare denuncia alla Società ovvero al broker, in deroga all'articolo 1913 codice civile, entro 30 gg. da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- ricevimento di richiesta di risarcimento presentata per iscritto;
- ricevimento di diffida, scritta o verbale, nella quale un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità civile professionale;
- ricevimento di richiesta di indennità. Mandato di comparizione o citazione e ordinanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 codice civile).

Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Società.

Art. 88 Gestione delle vertenze in caso di sinistro – Spese Legali

Resta valido quanto descritto e disciplinato al precedente art. 56 "Gestione delle vertenze e spese di resistenza" del presente contratto.

SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE
--

Art. 89 Oggetto della garanzia

Alle condizioni che seguono è data facoltà ai singoli tesserati del Contraente, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture di cui alla Sezione Infortuni del presente contratto.

Art. 90 Adesione alla formula integrativa

Al fine di aderire alla formula integrativa, il singolo tesserato dopo aver provveduto alla compilazione del modulo allegato ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia del modulo e di quanto attesti il pagamento all'indirizzo email integrativefise@magjlt.com.

Art. 91 Decorrenza e scadenza della formula integrativa

Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di adesione e scadranno inderogabilmente alle ore 24.00 del successivo 31.12.

Art. 92 Somme Assicurate

Le somme garantite si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione Somme assicurate afferenti la formula integrativa prescelta.

Tali somme si intendono in sostituzione a quelle previste dalla copertura infortuni per i tesserati.

Art. 93 Premi

I premi previsti nel successivo comma vanno pagati direttamente all'assicuratore per il tramite del broker.

I premi di seguito indicati sono da intendersi pro capite e saranno versati dal tesserato in forma di adesione volontaria alla formula di copertura assicurativa integrativa prescelta e nelle modalità indicate nel relativo modulo di adesione.

- Integrativa A Premio lordo Euro 30,00
- Integrativa B Premio lordo Euro 50,00

INTEGRATIVA A

Art. 94 Invalidità Permanente – Franchigia assoluta

Relativamente a quanto previsto nell'art. 43 del presente contratto, resta convenuto che all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 5%.

Pertanto sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell'art. 42 lett. c) del presente contratto non supera il 5%.

Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 5% l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.

INTEGRATIVA B

Art. 95 Invalidità Permanente – Franchigia assoluta

Relativamente a quanto previsto nell'art. 43 del presente contratto, resta convenuto che all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 3%.

Pertanto sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell'art. 42 lett. c) del presente contratto non supera il 3%.

Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 3% l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.

Art. 96 Rimborso Spese Mediche

Entro il limite della somma assicurata a questo titolo come previsto nella successiva Sezione Somme Assicurate, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:

- 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
- 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
- 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.

Inoltre l'Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per:

- a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
- b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell'Assicurato;
- c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
- d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell'Assicurato;
- e) Cure dentarie, rese necessarie dall'infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l'infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l'evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.

Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.

Le garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrali anche se non dovesse comportare ricovero.

Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 per evento.

Relativamente alle spese odontoiatriche derivanti da infortunio indennizzabile a termini della presente polizza, la garanzia si intende prestata con il limite di Euro 2.500,00 per anno e per persona.

Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di Euro 2.000,00 per

anno e per persona ed un massimo di Euro 50,00 per singola prestazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate, compresi i ticket.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

SEZIONE INTEGRATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AD ADESIONE

Integrativa Istruttori, Tecnici, Allenatori

Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o di Giuria o Segretari/Speaker

Art. 97 Oggetto della garanzia

Alle condizioni che seguono è data facoltà agli aderenti, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture di cui alla Sezione Responsabilità Civile Professionale del presente contratto

Art. 98 Adesione alla formula integrativa

Al fine di aderire alla formula integrativa, il singolo tesserato dopo aver provveduto alla compilazione del modulo allegato ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia del modulo e di quanto attesti il pagamento via email integrativefise@magilt.com.

Art. 99 Decorrenza e scadenza della formula integrativa

Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di adesione e scadranno inderogabilmente alle ore 24.00 del successivo 31.12.

Art. 100 Premi

I premi previsti nel successivo comma vanno pagati direttamente all'assicuratore per il tramite del broker.

I premi di seguito indicati sono da intendersi pro capite e saranno versati dal tesserato Assicurato in forma di adesione volontaria alla formula di copertura assicurativa integrativa prescelta e nelle modalità indicate nel relativo modulo di adesione.

- | | |
|---|--------------------------|
| ➤ Integrativa Istruttori, Tecnici, Allenatori | Premio lordo Euro 400,00 |
| ➤ Integrativa Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o di Giuria o Segretari/Speaker | Premio lordo Euro 350,00 |

Art.101 Massimali

I massimali previsti si intendono elevati come previsto nella successiva sezione Somme assicurate.

Art. 102 Franchigia assoluta

Relativamente a quanto previsto nell'art. 79 del presente contratto, resta convenuto che all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la franchigia si intenderà ridotta ad Euro 500,00.

SEZIONE SOMME ASSICURATE

GARANZIA INFORTUNI		
Tesserati – Soggetti B		
Caso morte	€	80.000,00
Caso Invalidità Permanente	€	80.000,00
Atleti Nazionali		
Caso morte	€	200.000,00
Caso Invalidità Permanente	€	200.000,00
Rimborso Spese Mediche	€	3.000,00
Soggetti A		
Caso morte	€	150.000,00
Caso Invalidità Permanente	€	150.000,00
Diaria da ricovero	€	70,00
Integrativa A		
Caso morte	€	150.000,00
Caso Invalidità Permanente	€	150.000,00
Diaria da ricovero	€	100,00
Integrativa B		
Caso morte	€	200.000,00
Caso Invalidità Permanente	€	200.000,00
Rimborso Spese Mediche	€	5.000,00
Diaria da ricovero	€	130,00

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	
Tesserati – Soggetti B – Estensione Cavalli	
per ogni sinistro	€ 520.000,00
ma con il limite per ogni persona danneggiata di	€ 520.000,00
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di	€ 520.000,00
Enti Affiliati e Aggregati – Soggetti A - Contraente	
per ogni sinistro	€ 1.600.000,00
ma con il limite per ogni persona danneggiata di	€ 1.600.000,00
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di	€ 1.600.000,00
Responsabilità civile professionale	
Istruttori, Tecnici, Allenatori	€ 500.000,00
Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorsi Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker	€ 100.000,00
Integrativa Garanzia Responsabilità civile Professionale Massimale per sinistro / anno	
Istruttori, Tecnici, Allenatori	€ 1.000.000,00
Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorsi Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker	€ 500.000,00

GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Contraente, Enti Affiliati e Aggregati	
per ogni sinistro	€ 1.000.000,00
Ma con il limite per ogni persona danneggiata di	€ 1.000.000,00

SEZIONE PREMI

A) - PREMI UNITARI INFORTUNI

Tesserati	n.		x	€	=	€
Atleti Nazionali	n.		X	€	=	€
Soggetti A	n.		x	€	=	€
Soggetti B	n.		x	€	=	€

Totale Premi

= €

B) - PREMI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI/ VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Tesserati	n.		x	€	=	€
Cavalli Atleti	n.		x	€	=	€
Soggetti A	n.		x	€	=	€
Soggetti B	n.		x	€	=	€
Società Affiliate	n.		x	€	=	€
Federazione	n.	1	x	€	=	€

Totale Premi

= €

C) SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Istruttori, Tecnici Allenatori	n.		x	€	=	€
Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker	n.		x	€	=	€

Totale Premi

= €

TOTALE PREMI GENERALE (A+B+C)

Euro

PREMIO MINIMO ANNUALE

Il Contraente riconosce un premio annuale, corrispondente al totale dell'importo derivato dalla somma dei premi relativi alla SEZIONE PREMI, di Euro

PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di Euro

Il pagamento dei premi verrà corrisposto in 4 rate di Euro ciascuna.

il Contraente

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

la Società

DENOMINAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI